

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA – NAPOLI**

RICORSO

per la **sig.ra Coppola Angela**, nata a Lettere (NA) il 5.03.66 – C.F. CPPNGL66C45E5570 - rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Francesco La Mura (C.F. LMRFNC79B05C129L) e dall'Avv. Leopoldo Villani (C.F. VLLLLD74P03L845R) entrambi dello Studio Legale Associato Di Somma – Villani – La Mura (P.IVA 06723601214), con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Viale Gramsci n. 19 c/o Avv. Antonio Messina (fax 081/8795431 – pec: francesco.lamura@forotorre.it - leopoldo.villani@forotorre.it),

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale**, in persona del legale rapp.te p.t.,

per l'annullamento

- previa sospensiva e richiesta di misure cautelare presidenziali -

del decreto MIUR . AOODRCA . REGISTRO UFFICIALE (U) . 0016062 . 02 - 08-2017 del 2.08.2017 emesso dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pubblicato in pari data nell'Albo elettronico, avente ad oggetto la pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 105 del 23.02.2016 finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e

primaria per la Regione Campania - classe di concorso EE00 - SCUOLA PRIMARIA, nonché dell'allegata graduatoria di merito e graduatoria dei candidati non rientrati nel 10% previsto dall'art. 9 del D.D.G. 105/2016; di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente, tra cui, per quanto di ragione ed ove occorrente, dei contratti di assunzione *se medio tempore* stipulati con ogni relativo provvedimento.

FATTO

La ricorrente, a seguito della partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 105 del 23.02.2016, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria per la Regione Campania - classe di concorso EE00 - SCUOLA PRIMARIA, ha conseguito **il punteggio complessivo di 66,1** che non gli ha consentito di collocarsi nei 1765 posti (considerata anche la maggiorazione del 10% di cui all'art. 9 del bando) della graduatoria di merito utili ai fini dell'assunzione (cfr. **all. 2 e 3**).

Tale punteggio, determinato da:

- 24,4 voti per la prova scritta;
- 36 voti per la prova orale;
- 1,7 voti per titoli,

è in realtà errato segnatamente per quanto riguarda il voto per i titoli posseduti; infatti, oltre a **punti 1** per "*l'abilitazione all'insegnamento*" e **punti 0,70** per "*il servizio prestato*" (cfr. rispettivamente lettera B.1.4 e D.1.1 della Tabella allegata al decreto ministeriale n. 94 del 23.02.2016 - **all. 4**), la ricorrente ha diritto anche ad

altri **punti 2** per il possesso del "*diploma di laurea*" in Lettere (cfr. lettera B.5.2 della predetta Tabella), giusta certificato di laurea (cfr. **all. 5**).

Ragion per cui, se l'Amministrazione resistete avesse correttamente operato **tenendo conto di quanto indicato nella domanda di partecipazione al concorso a pagina 5 nonché di quanto evidenziato nel ricorso amministrativo presentato in data 06.07.2017** (cfr. **all. 6**), avrebbe dovuto attribuire alla sig.ra Coppola **punti 3,7 per i titoli** e, quindi, un **punteggio complessivo di 68,1 ed il conseguenziale collocamento in graduatoria di merito al posto 1656 in ragione dei voti conseguiti dagli altri candidati.**

Da qui la richiesta di annullamento – previa sospensiva dei provvedimenti impugnati, il cui accoglimento si affida ai seguenti

MOTIVI

- 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 6 e 9 DEL BANDO DI CONCORSO DECRETO DIRETTORE GENERALE N. 105 DEL 23.02.2016 (G.U. N. 16 DEL 26.02.2016 - QUARTA SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI) - VIOLAZIONE LETTERA B.5.2 DELLA TAB. ALLEGATA D.M. 94 DEL 23.02.2016 - VIOLAZIONE ART. 3 DELLA LEGGE 7.08.1990 N. 241 – VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COST. – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA VALUTAZIONE - OMESSA MOTIVAZIONE**

La ricorrente ha superato in data 10.02.2003 in base al vecchio ordinamento, con il voto di 97/110, l'esame di laurea in Lettere conseguendo la qualifica di dottore magistrale, giusta certificazione versata in atti (cfr. **all. 5**).

Il possesso della laurea *de qua*, regolarmente indicato nella domanda di partecipazione al concorso, determina a favore della sig.ra Coppola l'attribuzione di punti 2, giusta "*Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi*" allegata al D.M. n. 94 del 23.02.2016; segnatamente, alla lettera B.5.2, tra i titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale, vengono previsti il "*diploma di laurea, laurea magistrale, diploma di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione*".

Quindi, come precisato in punto di fatto, se l'Amministrazione resistete avesse correttamente operato tenendo conto **di quanto indicato nella domanda di partecipazione al concorso a pagina 5 nonché di quanto indicato del ricorso amministrativo presentato in data 06.07.2017** (cfr. all. 6), avrebbe dovuto attribuire alla sig.ra Coppola **punti 3,7 per i titoli** e, quindi, un **punteggio complessivo di 68,1** (28,4 voto scritto; 36 voto orale; 3,7 voto titoli) **ed il consequenziale collocamento in graduatoria di merito al posto 1656 tenuto conto dei punti conseguiti dagli altri conditati.**

E' evidente, pertanto, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente che, omettendo di valutare il diploma di laurea in Lettere *de qua*, è pervenuta all'attribuzione di un punteggio non corretto.

Dunque vorrà l'Ecc.mo Tribunale, in accoglimento del presente mezzo, statuire l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Istanza di notifica per pubblici proclami

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, co. 4, cpa., qualora l'Ecc.mo Tribunale ritenesse necessario che il ricorso sia notificato a tutti gli eventuali controinteressati di cui alla graduatoria di merito impugnata, stante l'elevato numero, si chiede sin d'ora l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

Istanza cautelare

Il *fumus* traspare evidente dai motivi di ricorso, mentre sotto il profilo del *periculum in mora* non può essere trascurato il pregiudizio che subirebbe la ricorrente dalla perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati.

Invero, la sig.ra Coppola sarebbe ingiustamente privata della possibilità di essere assunta sulla scorta di un illegittimo comportamento dell'Amministrazione resistente, scaturente dal fatto di aver inopinatamente omissso di valutare il possesso della Laurea in Lettere.

In tale contesto non va esclusa, in via subordinata, la possibilità che l'Ecc.mo Tribunale disponga una sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati finalizzata, alla luce dei motivi di ricorso, al riesame della posizione della ricorrente.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

Come evidenziato nell'istanza cautelare, dai motivi di ricorso emerge evidente l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente in quanto ha inopinatamente omissso di valutare il possesso della Laurea in Lettere da parte della sig.ra Coppola.

Ragion per cui, visto che il Ministero sta procedendo alle assunzioni sulla base della graduatoria di merito impugnata, si chiede all'Ill.mo sig. Presidente dell'Ecc.mo Tribunale l'adozione *inaudita altera parte* di misure cautelari presidenziali che appaiono più idonee ed indispensabili a garantire la posizione della ricorrente durante il tempo occorrente per la fissazione e discussione della domanda cautelare, ricorrendo nella specie eccezionali ragioni di gravità ed urgenza.

P.Q.M.

voglia l'Ecc.mo Tribunale, previa concessione di misure cautelari presidenziali e sospensione, annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge.

C.U. € 650,00.

Napoli, li 12.10.17

Avv. Francesco La Mura

Avv. Leopoldo Villani

**LA PUBBLICAZIONE VIENE EFFETTUATA IN ESECUZIONE
DELL'ORDINANZA N.01746/2017 REG. PROV. CAU – N.04115/2017 REG.
RIC. DELLA QUARTA SEZIONE DEL TAR CAMPANIA DELL'8.11.2017.**